

Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie

(Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2)

Modifica del

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

L'ordinanza 2 dell'11 agosto 1999¹ sull'asilo relativa alle questioni finanziarie è modificata come segue:

Art. 20

1 Per i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, la Confederazione rimborsa le spese dal giorno del deposito della domanda:

- a. fino al massimo al giorno in cui l'allontanamento deve essere eseguito; o
- b. fino al massimo al giorno in cui tali persone hanno diritto a un permesso di dimora, segnatamente in caso di matrimonio; o
- c. fino a sei giorni dal passaggio in giudicato della decisione di non entrata nel merito.

II

La Confederazione versa ai Cantoni le somme forfettarie per le spese d'aiuto sociale giusta l'articolo 88 capoverso 1 lettera a LAsi per le persone oggetto di una decisione di non entrata nel merito giusta gli articoli 32-34 e di una decisione d'allontanamento giusta l'articolo 44 LAsi, passate in giudicato prima dell'entrata in vigore della presente modifica d'ordinanza, fino al massimo alla scadenza del termine di partenza. Se la Confederazione ha garantito ai Cantoni un ulteriore rimborso delle spese d'aiuto sociale nel quadro del sostegno all'esecuzione giusta l'articolo 22a LDDS, versa loro le somme forfettarie giusta l'articolo 88 capoverso 1

¹ RS 142.312

La presente lettera è per nove mesi al massimo dall'entrata in vigore della presente modifica di ordinanza.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2004.

XX marzo 2003

In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber Hotz